



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Integrazione delle disposizioni transitorie della legge regionale 18 marzo 2025, n. 14 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all’aria aperta).”

**Il Consigliere regionale
Antonello Talerico
(firmato)**

Proposta di legge recante: “Integrazione delle disposizioni transitorie della legge regionale 18 marzo 2025, n. 14 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all’aria aperta).”

Relazione illustrativa

La presente proposta interviene sulla recente legge regionale 18 marzo 2025, n. 14, recante “Disciplina dei complessi turistico ricettivi all’aria aperta” al fine di integrarne l’articolo 17 che prevede disposizioni transitorie. La legge de qua, necessaria anche ai fini di un allineamento della normativa regionale alla disciplina nazionale, consente alle imprese ivi disciplinate di poter accedere a un percorso di riqualificazione e adeguamento delle stesse, per offrire servizi qualificati e competere nei mercati nazionali ed internazionali sempre più orientati a scelte in favore del comparto dell’Open Air.

In merito agli adempimenti richiesti alle imprese turistico ricettive all’aria aperta già autorizzate e in attività alla data di entrata in vigore della legge, la stessa legge regionale oggetto di modifica richiede alcuni adempimenti e adeguamenti funzionali e strutturali, nonché la ripresentazione della SCIA amministrativa e della classificazione, anche alle imprese ricettive già autorizzate e in attività.

La data di entrata in vigore della legge, 19 marzo 2025, coincide con un periodo ravvicinato all’avvio delle aperture per la stagione estiva delle imprese, o comunque alla attività di preparazione in previsione della stessa.

Questa concomitanza temporale richiede indubbiamente uno slittamento dei tempi rispetto alle attività di adeguamento delle imprese ricettive ai nuovi parametri generali, funzionali, nonché di classificazione previsti dal nuovo testo, che, se non modificati, prevedrebbero già delle importanti e complesse attività di adempimento entro la data del prossimo 17 giugno.

Il presente intervento, pertanto, recependo le istanze provenienti dalle imprese del settore, mira a prevedere uno slittamento di tutti i termini ivi previsti, pari a 180 giorni dalla scadenza, al fine di poter permettere agli operatori di adempiere alle prescrizioni con attenzione, serenità e con una maggiore capacità operativa ed economica, a seguito del termine della stagione estiva. La proroga di 180 giorni di tutti i termini di adempimento previsti dalla legge regionale 14/2025 si ritiene necessaria considerando la complessità della materia, l’articolato iter amministrativo, e la tempistica necessaria alla Regione, ai Comuni e alla Città metropolitana di Reggio Calabria, per la preparazione delle apposite modulistiche (SCIA, classificazione, tabella prezzi, etc.). Inoltre, anche per l’imminente apertura della stagione turistica, si ritiene necessario intervenire con lo slittamento dei termini al fine di mettere gli operatori in condizione di poter procedere con gli adeguamenti, permettendo altresì una pianificazione delle attività di riqualificazione ai fini di una classificazione superiore.

La proposta interviene, pertanto, sull’articolo 17, rubricato “Disposizioni transitorie” al fine di integrarne il contenuto aggiungendovi, dopo il comma 7, il seguente comma 8: “8. Tutti i termini di adempimento previsti a far data dal 19 marzo 2025, data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di centottanta giorni.”.

Inoltre, sempre in riferimento agli adempimenti previsti per le imprese ricettive già autorizzate e in attività, si prevede di integrare il comma 3 dello stesso articolo 17, al fine di esplicitare la vigenza delle concessioni, pareri e autorizzazioni, già in possesso delle imprese ai fini dell’attuale esercizio delle attività.

Questa precisazione è opportuna e necessaria per la corretta applicazione della procedura prevista dalla SCIA di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e prevista dall’Allegato A del d.lgs.222/2016, anche da parte delle amministrazioni comunali.

La proposta, pertanto, integra il comma 3 dell'articolo 17, al fine di esplicitare, per le sole attività precedentemente autorizzate, che nella presentazione della SCIA delle strutture ricettive già autorizzate ed in attività, come prevista dal comma 3 dell'articolo 17, sia fatta salva la validità di titoli, concessioni, pareri e autorizzazioni, precedentemente rilasciati ai fini dell'esercizio già in attività, e allegati come documentazione richiesta. La proposta, in particolare, prevede di aggiungere alla fine del comma 3 dell'articolo 17 il seguente periodo: "Resta ferma la validità di titoli, concessioni, pareri e autorizzazioni, precedentemente rilasciati ai fini dell'esercizio già in attività, di cui al comma 7 dell'articolo 7."

La proposta si compone di 3 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 integra l'articolo 17 della legge regionale 14/2025 aggiungendo alle disposizioni transitorie ivi disciplinate un periodo alla fine del comma 3 e, alla fine dell'articolo, un comma ad hoc, il comma 8;
- l'art. 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria;
- l'art. 3 disciplina l'entrata in vigore anticipata della legge, considerata l'imminenza della stagione estiva e l'urgenza di provvedere alla proroga dei termini e alla necessità di fare salva la validità di titoli già rilasciati.

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: "Integrazione delle disposizioni transitorie della legge regionale 18 marzo 2025, n. 14 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta)

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale, in quanto contiene disposizioni a carattere ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1.	Non comporta spese in quanto integra le disposizioni transitorie di cui all'articolo 17 della l.r. 14/2025. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//
2.	Non comporta spese in quanto reca la clausola di neutralità finanziaria	//	//	//
3.	Non comporta spese in quanto disciplina l'entrata in vigore anticipata della legge, considerata l'urgenza di provvedere alle integrazioni di cui all'articolo 1, data l'imminenza della stagione turistica all'aria aperta.	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Proposta di legge recante: “Integrazione delle disposizioni transitorie della legge regionale 18 marzo 2025, n. 14 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all’aria aperta).”

Art. 1

(Integrazione dell’articolo 17 della l.r. 14/2025)

1. L’articolo 17 della legge regionale 18 marzo 2025, n. 14 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all’aria aperta) è così modificato:
 - a) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “Resta ferma la validità di titoli, concessioni, pareri e autorizzazioni, precedentemente rilasciati ai fini dell’esercizio già in attività, di cui al comma 7 dell’articolo 7.”;
 - b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
“8. Tutti i termini di adempimento previsti dalla presente legge a decorrere dal 19 marzo 2025, data di entrata in vigore della stessa, sono prorogati di centottanta giorni.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).